



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2017 promossa da:

Parte_1

e

Parte_2

, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED], giusta procura in atti;

ATTORI OPPONENTI

contro

Controparte_1

in persona del legale rappresentante

p.t., con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] giusta procura in atti;

CONVENUTA OPPOSTA

nonché nei confronti di

Controparte_2

in persona del legale rappresentante p.t., con il

patrocinio dell'avv. [REDACTED], giusta procura in atti;

INTERVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per
l'udienza del 5/11/2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1

e

Parte_2

hanno riassunto il giudizio di merito a
seguito della sospensione, disposta all'esito della fase sommaria celebrata dinanzi
al G.E., della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 269/2014 R.G.E.

promossa dalla creditrice procedente Controparte_1 in forza del contratto di mutuo del 15/07/2009.

Reiterando le doglianze sollevate con l'originario ricorso in opposizione, gli attori hanno eccepito a) l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine posta a fondamento della azione esecutiva e la conseguente inesigibilità del credito; b) la nullità parziale del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi pattuiti.

Costituendosi in giudizio, la Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.

La causa è stata istruita a mezzo di C.T.U. contabile.

Nel corso del processo, è intervenuta Controparte_2 in qualità di attuale titolare del credito azionato *in executivis* in forza di operazione di cessione ex art. 58 T.U.B., chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La causa è stata infine riservata per la decisione all'udienza del 5/11/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Emerge dagli atti di causa che, in base alla espressa premessa per cui il mutuatario si era *"reso inadempiente non avendo eseguito il pagamento di rate di ammortamento scadute"* e che *"lo stesso, pertanto, deve ritenersi decaduto dal beneficio del termine per effetto dell'art. 1186 c.c. ed ai patti contrattuali"*, la banca mutuante ha notificato, in data 5/12/2013, atto di precetto, nei confronti di Parte_1 (mutuatario) e Parte_2 (datrice di ipoteca), intimando il pagamento dell'importo delle rate insolute al 18/11/2013 (per euro 8.329,10) e della sorte capitale residua del mutuo alla stessa data (per euro 155.777,30), oltre interessi.

È poi incontestato che, a decorrere dal 30/06/2012, il pagamento delle rate di mutuo è stato effettuato dalla compagnia assicuratrice CP_3 (con cui la parte mutuataria aveva stipulato un contratto per coprire il rischio di insolvenza in caso di perdita dell'occupazione, circostanza poi verificatasi per effetto dell'intervenuto

licenziamento di **Pt_1** per giustificato motivo oggettivo, oggetto della domanda di liquidazione di sinistro del 30/04/2012).

È invero la stessa creditrice opposta che, in sede di costituzione di giudizio, ha allegato che *"prima dell'apertura del sinistro sussisteva già inadempimento non essendo state pagate le rate di mutuo dal 31.12.2011 al 31.05.2012 (pari al 30.06.2012 ad euro 3.207,05) (...), rate che sono rimaste impagate atteso che l'intervento della **CP_3** ha riguardato solo le rate successive all'apertura del sinistro e cioè, come affermato dagli stessi oppositori, solo le rate maturate dal giugno 2012 al Maggio 2014"*.

Risulta poi dagli atti di causa che, in data 14/11/2012, il mutuatario ha versato a titolo di *"acconto rate insolute"*, la somma di euro 1.330, corrispondente all'importo di tre rate (dicembre 2011-gennaio 2012 - febbraio 2012) in base all'estratto conto prodotto dalla stessa convenuta opposta.

Alla data della notifica del precetto, risultavano dunque impagate tre rate.

A fronte di ciò, la banca mutuante, con la notifica del precetto, ha formalizzato la decadenza del mutuatario dal beneficio del termine, adducendo il mancato pagamento di rate del mutuo.

In questa sede, la banca procedente ha rivendicato la legittimità del proprio operato, evidenziando di aver validamente comunicato ai debitori esecutati la decadenza dal beneficio del termine con l'atto di precetto notificato al mutuatario, in conformità alle pattuizioni negoziali.

Si invoca, al riguardo, l'art. 9 del capitolato allegato al contratto di mutuo per cui è causa, il quale prevede, per quanto qui interessa, la facoltà della banca di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., in caso di insolvenza nel pagamento anche di una sola rata scaduta e di decorso di ulteriori 180 giorni dalla scadenza, senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale.

Tanto chiarito, occorre dunque procedere alla verifica in ordine alla legittimità della dichiarata decadenza ai sensi della disciplina codicistica e dell'art. 9 del Capitolato Generale allegato al mutuo *de quo*.

Preliminarmente, deve rilevarsi, che, quanto meno secondo l'impostazione largamente maggioritaria accolta in dottrina, le norme codicistiche in tema di mutuo – ivi incluso, in particolare, l'art. 1819 c.c. – non contemplano ipotesi speciali di decadenza dal beneficio del termine.

È all'art. 1186 c.c. pertanto, che bisogna fare riferimento per verificare se, in linea generale, in ambito di mutuo fondiario, vi sia la possibilità, per l'istituto bancario mutuante, di invocare questo rimedio (così da ritenere coerente con esso la menzionata disposizione di cui all'art. 9 delle condizioni generali del contratto di cui oggi si discute, che pure all'art. 1186 c.c. fa espresso riferimento).

Come noto, detta disposizione del codice civile trae il suo fondamento nel sopravvenire di fatti che accentuino il rischio del creditore di rimanere insoddisfatto e, più precisamente, nella sua ipotesi principale, si ricollega al verificarsi di una situazione di "*insolvenza*" che incide sulla garanzia patrimoniale generica offerta dal debitore.

La differente *ratio* che sta alla base della decadenza dal beneficio del termine rispetto a quella che giustifica il ricorso alla risoluzione, così come il diverso funzionamento dei due istituti, si apprezzano in maniera agevole. Mentre la seconda presuppone un inadempimento idoneo a giustificare lo scioglimento del contratto, nella decadenza dal beneficio del termine per insolvenza a rilevare sono eventi che segnalano la compromissione della capacità del debitore di far fronte ai debiti futuri, dalla quale discende il diritto del creditore di chiedere immediatamente il pagamento di quanto dovuto. L'effetto della decadenza dal beneficio del termine è, quindi, quello di anticipare il termine di adempimento dell'obbligo di restituzione, rendendo immediatamente esigibile la prestazione: di inadempimento si potrà parlare, di regola, solo successivamente, qualora, a fronte della richiesta di immediato pagamento integrale, il debitore non risultasse in grado di soddisfare detta pretesa.

Nella vicenda in esame, viene in rilievo, specificamente, tra le ipotesi menzionate dall'art. 1186 c.c., proprio quella della insolvenza sopravvenuta del debitore.

Ciò detto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (cfr. Cass. n. 20042/2020 e Cass. n. 2411/2022).

Nondimeno, poiché, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che, in difetto, di qualsivoglia elemento di segno contrario, la parte mutuataria abbia sottoscritto il contratto di mutuo non nel quadro di una indimostrata e neanche allegata attività professionale o per finalità connesse, bensì come persona fisica che agiva come consumatore non professionista (come peraltro desumibile dallo stesso contratto: cfr. art. 9), si impone il vaglio – anche *ex officio* (v. Cass., n. 2238/2024) – dell'eventuale abusività della clausola apposta al riguardo nel regolamento negoziale *inter partes* (questione sottoposta al contraddittorio delle parti con l'ordinanza del 28/8/2025).

Ora, come noto, ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons. si presumono abusive le clausole che hanno per oggetto o l'effetto di sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (art. 33 comma 2 lett. t).

Nella specie, come anticipato, la clausola pattizia in esame prevede, in caso di insolvenza nel pagamento anche di una sola rata scaduta e di decorso di ulteriori 180 giorni dalla scadenza, la facoltà della banca di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.

Nel caso oggetto del presente giudizio, la clausola di decadenza dal beneficio del termine – della quale, come detto, la banca creditrice si è espressamente avvalsa –, nello stabilire il diritto di avvalersi della decadenza automatica a fronte del mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta a titolo di rata del mutuo, deve considerarsi vessatoria ex art. 33 cod. cons. prevedendo,

nell'ambito di un contratto di durata (quale è il contratto di finanziamento), la decadenza del consumatore dal beneficio del termine in dipendenza del mero inadempimento dell'obbligo di pagamento rateale e a prescindere dalla prova dello stato di insolvenza del debitore, e determinando, quindi, per il consumatore uno squilibrio significativo dei diritti e obblighi discendenti dal contratto.

Al riguardo, occorre invero rimarcare che, come chiarito dalla Corte di Giustizia, il criterio per apprezzare la abusività delle clausole involge il profilo del significativo squilibrio nonostante la buona fede.

“Per appurare se una clausola che prevede una facoltà lasciata al professionista di dichiarare esigibile il mutuo nella sua interezza determini, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, il giudice nazionale deve esaminare [...] tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto di cui trattasi, anche nel caso in cui tale facoltà deroghi alle norme di diritto comune applicabili in materia in assenza di disposizioni contrattuali specifiche. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale (sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punto 59)” (CGUE, sentenza 8/12/2022, C-600/21).

Dunque, in base alle indicazioni della CGUE, l'abusività è valutata accertando quali sarebbero le disposizioni applicabili in assenza di contratto, confrontandole con quelle eventualmente fissate dalle parti; tale accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Al fine di valutare se il significativo squilibrio sia stato creato *“malgrado il requisito della buona fede”* occorre che il giudice nazionale verifichi *“se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale”* (CGUE, sentenza 14/03/2013, C-415/11,

Ebbene, per quanto attiene alla clausola contrattuale in esame, la stessa appare vessatoria determinando un *"significativo squilibrio"* considerato che la disciplina nazionale non consentirebbe la decadenza dal beneficio del termine in dipendenza della mera presenza del mancato pagamento di un esiguo numero di rate, atteso che tale omissione non potrebbe rivestire, *ex se* considerata, i caratteri della insolvenza come costantemente delineati in ordine alla disciplina di cui all'art. 1186 c.c. (che, come visto, è quella a cui fare riferimento: sul punto, cfr. Cass., n. 14702/2024).

Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, *"lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore"* (cfr. Cass. n. 24330/2011 e di recente Cass. n. 14702/2024, cit.). Invero, poiché la finalità perseguita con detta norma è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, con l'accelerare l'esecuzione dell'obbligazione, non può dubitarsi che l'insolvenza ivi prevista non postuli necessariamente un collasso economico, ma solo l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Al riguardo, deve, tuttavia, rilevarsi che il mero inadempimento di un'obbligazione non può di per sé dimostrare lo stato di insolvenza, né una situazione di dissesto economico tale da impedire al debitore di far fronte ai propri impegni.

Come sostenuto in seno alla giurisprudenza di legittimità *"avuto riguardo all'ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è dimostrativo di uno stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186 cod. civ."* (cfr. Cass. 2011 cit.).

La nozione di insolvenza accolta dalla citata norma codicistica si fonda, infatti, su una valutazione complessiva della situazione del debitore tesa ad esprimere un giudizio sulla capacità di adempimento che si muove su piano del tutto diverso rispetto a quello dell'inadempimento.

Se è vero, infatti, che l'inadempimento può costituire un *indice* dell'insolvenza, è altrettanto innegabile che non vi è una corrispondenza biunivoca tra i due concetti, ben potendo sussistere un inadempimento senza insolvenza e, viceversa, un'insolvenza senza inadempimento.

Con la conseguenza che, come recentemente chiarito dalla Corte di legittimità, *"La possibilità di addurre un inadempimento quale causa della decadenza dal beneficio del termine rimane, così, circoscritta all'ipotesi in cui questo sia dotato di una valenza ulteriore: sia, cioè, idoneo a rivelare la compromessa situazione patrimoniale del debitore. Pertanto, ogni pattuizione contrattuale che, al contrario, cercasse di instaurare un automatismo tra inadempimento e decadenza dal beneficio del termine, onde non rivelarsi irrimediabilmente in contrasto con questo principio, deve essere interpretata – giusta la previsione di cui all'art. 1367 cod. civ. – come diretta ad individuare un possibile segno di insolvenza. Con l'effetto che, nel caso in cui il mutuatario contesti la decadenza dal beneficio del termine invocata dalla banca sulla base di un inadempimento, il giudizio di merito deve comunque incentrarsi sulla sussistenza, o non, di una situazione di insolvenza idonea a legittimarne l'esercizio"* (Cass., n. 14702/2024, cit.).

In questa prospettiva, occorre, dunque, che emergano, al momento della dichiarazione di decadenza, indici ulteriori che giustificano il venir meno del beneficio della rateizzazione, quali ad esempio l'emissione di plurimi decreti ingiuntivi a carico del debitore di importi rilevanti, l'avvio di procedure esecutive a danno del debitore, ovvero di richieste di ammissione del debitore a procedure di liquidazione del patrimonio.

Nulla di tutto ciò è stato allegato né tantomeno provato dalla convenuta opposta, che si è invero limitata a valorizzare il mancato pagamento delle rate ad opera del mutuatario.

Tale circostanza, tuttavia, in assenza di ulteriori elementi e valutata la consistenza delle rate non versate al momento della notifica del precetto, non consente di ritenere provato lo stato di dissesto anche temporaneo rilevante ai fini dell'art. 1186 c.c.

E ciò soprattutto se si valorizza il fatto che, come emerge dalle risultanze di causa, a fronte della tempestiva denuncia di sinistro intervenuta nell'aprile 2012, la compagnia assicurativa ha coperto il rischio di insolvenza con riferimento alle rate successive al giugno 2012, mentre, con riferimento a quelle precedenti, al netto del pagamento di una somma corrispondente all'importo della sorte capitale delle prime tre rate scadute rimaste insolute (pagamento che, ancorché eseguito dopo i 180 giorni dalla scadenza, è in ogni caso idoneo a porre in dubbio la prognosi di definitiva compromissione della capacità del debitore di far fronte ai debiti futuri), rimanevano impagate soltanto tre rate (ciò valendo ad escludere la gravità dell'inadempienza, la cui indagine deve per l'appunto tener conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, nonché considerare se per effetto dell'inadempimento si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale).

La giurisprudenza è peraltro giunta a ritenere che una clausola, come quella di specie, che subordina la facoltà dell'istituto di credito di richiedere il rimborso immediato di tutto l'importo dovuto al verificarsi della sola circostanza del mancato pagamento di un numero anche esiguo di rate da parte del cliente, perciò prescindendo da qualunque valutazione in ordine alla situazione patrimoniale del ricorrente, si iscrive nel novero delle clausole che l'art. 33 cod. cons. qualifica tra quelle in astratto idonee a determinare uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, salva la prova della ricorrenza di una specifica trattativa individuale (art. 34 cod. cons.) (cfr. Corte App. Genova, sent. n. 33/2026; Trib. Napoli, sent. n. 137/2026; Trib. Grosseto, sent. n. 555/2025; Trib. Napoli, sent. n. 1029/2025; nonché, nelle pronunce dell'Arbitrato Bancario Finanziario, v. Coll. di Bari, decisione n. 17325 del 2019).

Ciò ritenuto, si evidenzia che la clausola in esame, anche se specificamente approvata per iscritto, non risulta essere stata oggetto di trattativa individuale, requisito necessario al fine di escludere la presunzione di vessatorietà della clausola ex art. 34 cod. cons.

Né la banca convenuta, gravata dell'onere probatorio ai sensi del comma 5 dell'art. 34 cod. cons, ha fornito tale prova contraria.

Al riguardo, deve infatti rilevarsi che, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, la disciplina di tutela del consumatore prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (cfr. Cass. n. 4140/2024 che richiama Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262) e ciò in quanto *"è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziatesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto, con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali"* (cfr. Cass, 2024 cit.).

Ciò detto, spetta al professionista che invochi l'insussistenza dell'abusività dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti di individualità, serietà ed effettività, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento.

La trattativa, dunque, deve non solo essersi formalmente svolta - come emerge dall'art. 9 del contratto di mutuo ove la parte mutuataria dichiara di approvare specificatamente le clausole dell'allegato capitolato, tra cui quella relativa alla decadenza dal beneficio del termine, facendo tuttavia salve le *"disposizioni inderogabili"* del Codice del Consumo, con l'espressa avvertenza che

non producono effetto le clausole con esso in contrasto -, ma deve, altresì, essere caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà, effettività. La relativa prova, per assicurare alla disciplina tutelante prevista in favore del consumatore una effettiva applicazione, non può essere presunta, ma deve trarsi da specifiche circostanze concrete che depongano nel senso che la pattuizione sia stata effettivamente oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, il requisito della effettività si sostanzia *“non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità per il consumatore di determinare il contenuto del contratto”* (cfr. Cass. 2024 cit.).

Ebbene, in assenza di prova dello svolgimento di una specifica trattativa individuale con il consumatore – prova che, nel caso di specie, non è stata fornita – la clausola in argomento è da ritenersi illegittima ex art. 34 Cod. Consumo.

In conclusione, alla data di comunicazione della dichiarazione del 05/12/2013, non sussistevano presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, tali da legittimare la rivendicazione delle rate non scadute.

Per tali ragioni, l’opposizione va dunque accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione stante il carattere documentale della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza o eccezione, così provvede:

- ACCOGLIE l’opposizione proposta da Parte_1 e Parte_2 e, per l’effetto, accertata la illegittimità della dichiarata decadenza dal beneficio del termine da parte della Controparte_1 al momento della notifica dell’atto di precetto del 5/12/2013, dichiara l’insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 e Parte_2

[...]

- CONDANNA la convenuta opposta e l'intervenitrice *Controparte_2* in solido al pagamento, in favore degli attori opposti, delle spese di lite, liquidate in euro 786 per esborsi e in euro 11.268 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- PONE definitivamente le spese di C.T.U., come separatamente liquidate, a carico della convenuta opposta e dell'intervenitrice *Controparte_2* con obbligo di rifusione, in favore della controparte, di quanto eventualmente pagato a tale titolo.

Bari, 27 febbraio 2026

Il giudice
Andrea Chibelli

